



alla stipula di apposito contratto;

Si conviene e si stipula quanto segue,

ART. 1

Oggetto della convenzione

Il Comune concede al concessionario il Bene denominato Antico Spedale del Bigallo per la parte già restaurata, così come meglio indicato nelle planimetrie allegate, corredata dagli arredi relativi, comprensivi dei locali appena restaurati e denominati "Bigallino"

Per l'area esterna di pertinenza dell'immobile, circondato da mura e denominato "orto-giardino monumentale", la consegna sarà effettuata ai soli fini della pulizia, della manutenzione ordinaria e di un uso compatibile con lo stato dei luoghi. In particolare il gestore dovrà mantenere e curare complessivamente la gestione dell'orto medioevale "restaurato" nell'ambito delle precedenti gestioni.

L'immobile oggetto della presente concessione viene assunto dal concessionario in buone condizioni, trattandosi di strutture e arredi di recente ristrutturati

L'attività che sarà svolta nel complesso immobiliare del Bigallo è individuata e regolata dagli articoli seguenti.

ART. 2

Attività ricettiva, di ristorazione ed attività connesse

Il concessionario si impegna a organizzare e gestire i servizi relativi all'offerta di ospitalità alberghiera e ristorazione legata all'attività ricettiva e culturale a chi ne fa richiesta nei modi e nei termini determinati dalla presente convenzione. Potranno essere inoltre forniti servizi aggiuntivi e complementari (souvenirs, cartoline, guide turistiche e oggettistica varia). A richiesta dell'utenza, e a discrezione del concessionario, è possibile prevedere anche altre forme di ristoro, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia, anche per ospiti di passaggio. Il gestore si impegna ad attuare nel corso del periodo di concessione il piano di marketing e di promozione turistico-ricettiva della struttura ricettiva dell'Antico Spedale del Bigallo, così come proposto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria ed allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale. L'attività ricettiva dovrà garantire almeno 40 posti letto.

Sulla base della normativa ad oggi vigente sarà possibile per il gestore attivare, previa verifica dei requisiti tecnici della struttura e la realizzazione delle eventuali opere necessarie, un'attività di pubblico esercizio (bar/ristorante).

ART. 3

Attività promozionali, formative e culturali



Il concessionario si impegna altresì a organizzare e gestire in particolare negli ambienti monumentali del piano terreno (salone e cucina monumentale nonché locali annessi, cappella, "ex-parlatorio" e vetrine) attività, iniziative e manifestazioni, promosse anche da terzi, purché consone con il prestigio e con le finalità vocazionali storiche, artistiche e culturali dell'immobile come attività formative e didattiche, convegni, concerti, esposizioni d'arte, celebrazioni dei matrimoni, così come meglio descritti al successivo art. 6, e quanto altro con il consenso del concedente e, previa preventiva programmazione periodica concordata, garantendo tutti quei supporti organizzativi e logistici che le iniziative richiedono.

In particolare il gestore attuerà quanto previsto nel Progetto di sviluppo dell'attività formativa, convegnistica, di promozione del territorio e dell'attività culturale dell'Antico Spedale del Bigallo proposto in sede di gara ed allegato al presente atto di cui forma parte integrale e sostanziale.

Per dette manifestazioni il gestore applicherà, le tariffe e le modalità d'uso come definito da delibera di Giunta Municipale n. 51 del 24 Maggio 2012, meglio di seguito riportate:

TARIFFE SALA CERIMONIE E ALTRI LOCALI DEL BIGALLO

(escluso celebrazioni di matrimoni civili)

Utilizzo disponibile dalle ore 9.00 fino alle ore 24.00

Uso conviviale per ricevimenti/cene/buffet (ca. 6 ore)

€ 830,00 IVA COMPRESA

Uso concertistico/teatrale, mezza giornata (ca. 6 ore)

€ 403,00 iva compresa

Uso convegnistico, mezza giornata (ca. 6 ore)

€ 403,00 iva compresa

Uso convegnistico, giornata intera (ca. 10 ore)

€ 750,00 iva compresa

Supplemento per ogni ora extra



€ 102,00 iva compresa

Rimborso spese riscaldamento a consumo (secondo le attuali disposizioni la Toscana è compresa nel periodo di accensione dal 1 Novembre al 15 Aprile)

Le tariffe di cui sopra sono da intendersi come tariffe massime che il gestore potrà pretendere dai richiedenti.

Le tariffe suddette potranno essere riviste con apposito atto della Giunta Municipale per gli anni 2013/2021.

Inoltre, il concedente, si riserva di utilizzare in forma gratuita gli ambienti di rappresentanza al piano terra per attività proprie o promosse da soggetti patrocinati dal Comune per un massimo di 12 volte all'anno, previo accordo sul calendario con il concessionario.

Nel periodo invernale, durante la chiusura dell'attività ricettiva, per tutte le manifestazioni organizzate dal Comune nulla è dovuto al concessionario salvo il rimborso delle spese vive quantificate in apposito allegato.

I costi derivanti dal contratto ENEL, del contratto gas e dell'acqua sono a carico del concessionario, salvo quanto sarà imputabile come costo vivo per le attività svolte dall'ente, oltre le 12 previste e per le quali i costi vivi stessi rimangono a carico del gestore.

ART. 4

Uso dei locali di recente restauro

Per quanto attiene all'uso dei locali indicati nelle planimetrie allegate come "Bigallino" questo dovrà essere usato per l'attività formativa e didattica e per fini di divulgazione e promozione culturale.

Per quanto attiene all'uso dei locali indicati nelle planimetrie allegate come "Vetrine" queste potranno essere usate solo per attività di studio per piccolissimi gruppi, come pure per attività di servizio per le iniziative che si svolgono nelle sale attigue del piano terra.

E' da ricordare che tutte le attività che si svolgono neli locali indicati come "Vetrine" devono conformarsi ad uno stile che rispetti la delicatezza del restauro effettuato nonché l'importanza dei reperti archeologici ivi contenuti.

Il gestore si impegna a far si che i locali denominati "Vetrine" siano visibili e visitabili in tutte le occasioni in cui vengono usati il salone monumentale e gli altri locali a piano terra.

I locali denominati "vetrine" sono oggi sede legale dell'ITKI" e contengono alcuni documenti della stessa fondazione.

Il locale denominato "ex parlatorio" potrà essere usato, oltre che come locale di supporto all'attività ricettiva, come seconda sala per convegni, attività formativa, didattica, convegnistica e quant'altro sia confacente con le attrezzature di corredo.



La Cappella potrà essere usata dal gestore, oltre che per funzioni religiose che dovranno essere specificatamente autorizzate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, per attività convegnistiche, formative, didattiche e culturali confacenti con la natura del luogo e del restauro, nonché delle attrezzature di corredo alla struttura.

ART. 5

Autorizzazioni amministrative

La struttura in oggetto è regolata dalla L.R. 23.03.2000 n. 42 e s.m.i. .

Il concessionario provvederà a richiedere la necessaria autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva per il periodo di durata della concessione stessa.

ART. 6

Procedure per la celebrazione dei matrimoni civili

Per quanto riguarda le cerimonie nuziali, verificata la disponibilità della sala da parte dei nubendi con il personale dell'ufficio di Stato Civile, la coppia instaurerà rapporti direttamente con il medesimo concessionario al quale spetta il compito di organizzare la cerimonia per quanto attiene l'allestimento della sala (riscaldamento in periodo invernale, pulizia dei locali usati prima o dopo la cerimonia, sistemazione sala con sedie, guida, tavolo, addobbo floreale di base) nonché garantire l'assistenza di proprio personale durante lo svolgimento della cerimonia, adeguatamente formato e con abbigliamento consono al luogo ed alla cerimonia.

Lo spazio temporale necessario per l'espletamento del rito e l'intrattenimento dei partecipanti è fissato in 1 ora e 30 minuti. L'apertura del locale deve essere garantita almeno 30 minuti prima della cerimonia.

Tale lasso di tempo permette uno stacco necessario in caso di diversi matrimoni susseguentesi. La quantità di invitati per cerimonia non dovrà superare le 100 persone, l'orario dell'uso della sala è compreso tra le 9,30 e le 18.00 durante il periodo di apertura continuata della struttura ricettiva.

Per l'attività di celebrazione dei matrimoni civili il gestore applicherà le seguenti tariffe:

Tariffe per matrimoni civili

presso la sala cerimonie dell'“Antico Spedale del Bigallo”

(approvate dalla Giunta con deliberazione n. 50 del 24 Maggio 2012 e validità dal

01/04/12 fino al 31 marzo 2013 e comunque fino a nuova deliberazione)



Non residenti a Bagno a Ripoli	Quota Comune	Quota gestione+Iva	Totale iva inclusa
Tutti i giorni della settimana nel Salone monumentale	€ 210,00	€ 390,00 + Iva 21%	€ 681,90
TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA NELLA CAPPELLA DEL BIGALLO	€ 350,00	€ 350,00 + Iva 21 %	€ 773,50
SUPPLEMENTO PER OGNI ORA IN PIÙ		€ 85,00 + Iva 21%	€ 102,85
SUPPLEMENTO RISCALDAMENTO (DAL 1° NOVEMBRE AL 15 APRILE)		A CONSUMO- INDICATIVAMENTE FRA 100 E 200 €	A CONSUMO- INDICATIVAM ENTE FRA 100 E 200 €
RESIDENTI A BAGNO A RIPOLI			
TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA NEL SALONE MONUMENTALE	€ 160,00	€ 320,00 + Iva 21%	€ 547,20
TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA NELLA CAPPELLA	€. 300,00	€. 300,00 + Iva 21%	€. 663,00
SUPPLEMENTO PER OGNI ORA IN PIÙ (MAX 2 ORE)		€ 85,00 + Iva 21%	€ 102,85
Supplemento riscaldamento (dal 1° Novembre al 15 Aprile)		A CONSUMO- INDICATIVAMENTE FRA 100 E 200 €	A CONSUMO- INDICATIVAM ENTE FRA 100 E 200 €

Le tariffe a favore del gestore sono da intendersi come tariffe massime.

Resta fermo che la quota per il Comune è da intendersi come tariffa fissa.

Le tariffe suddette potranno essere riviste con apposito atto della Giunta Municipale per gli anni 2013/2021.



Nelle tariffe per i matrimoni, la "Quota Comune", comprende l'espletamento di tutte le procedure burocratiche e l'esecuzione della cerimonia. Il pagamento della quota sarà effettuato dai nubendi direttamente al gestore che provvederà al versamento presso la Tesoreria Comunale prima della data del matrimonio.

Nelle tariffe suddette non sono compresi i servizi extra che potrebbero essere richiesti dagli sposi (servizio ristorazione, fotografo, ecc.) al gestore.

ART. 7

Durata della convenzione e verifica dell'attività svolta

La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2013 al 31.12.2021.

Nell'ottica di un attento e puntuale monitoraggio sull'andamento della gestione delle attività previste dalla presente convenzione, il concessionario si impegna a fornire al concedente la programmazione mensile delle attività e delle iniziative un mese prima del loro svolgimento ed una sintetica relazione mensile sulle attività svolte entro il mese successivo secondo un formulario predisposto dall'ente che contenga i dati relativi a tipologia di attività, soggetti che le realizzano, numero di persone coinvolte, attrezzature tecniche utilizzate, quote di partecipazione, costi di gestione e quant'altro serve a valutare la validità delle scelte progettuali proposte in sede di offerta.

Il gestore dovrà inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni in itinere.

Le parti si incontreranno entro il 30 Giugno 2021 per una verifica della gestione, al termine della quale e comunque entro il 1° Ottobre 2021 il concedente comunicherà in forma scritta e motivata la propria determinazione per l'affidamento in concessione del bene per il periodo successivo, tenendo conto della legislazione vigente al momento. Sulla base di quanto sopra la concessione potrà essere rinnovata per un periodo massimo di ulteriori 9 (nove) anni.

ART. 8

Canone di concessione

Il canone della concessione è fissato in €..... (IVA esclusa) complessivi annuali.

Di volta in volta l'Amministrazione Comunale si riserva, su richiesta eventuale del gestore, la facoltà di consentire, previa progettazione interna, l'utilizzo del canone di concessione degli anni in corso, da parte del gestore stesso - secondo le procedure e con i limiti delle normative vigenti al momento - per la realizzazione di opere di completamento, restauro e manutenzione straordinaria di parti dell'immobile del Bigallo ancora non restaurate, prioritariamente per l'aumento della ricettività.

ART. 9



Attività ricettiva

L'attività ricettiva dovrà essere funzionante almeno dal 1° aprile al 1° ottobre di ogni anno secondo le tariffe massime che saranno depositate presso il competente Ufficio Provinciale.

Compatibilmente con le finalità della struttura, la disponibilità dei letti e gli impegni già presi dal gestore, il concedente può effettuare prenotazioni sia direttamente sia per conto terzi, avendo diritto all'applicazione di uno sconto tariffario di almeno il 25% delle tariffe confidenziali per le prenotazioni dirette il cui pagamento è a proprio carico.

Il concedente, esclusivamente per le prenotazioni effettuate direttamente e a suo carico, non è tenuto, come è di norma, al pagamento di una caparra confirmatoria, ma a garantire la prenotazione per iscritto.

ART. 10

Obblighi del concessionario

Il gestore deve individuare un referente della struttura che sia in possesso di tutti i requisiti di legge ed in grado di essere sempre presente nella struttura entro il tempo massimo di 30 minuti per ogni evenienza.

Il nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale entro i primi dieci giorni di gestione.

Per il periodo di apertura minima richiesta il gestore dovrà garantire la presenza di una unità di personale all'interno dell'Antico Spedale del Bigallo.

La struttura viene consegnata con piena conformità di ogni suo ambiente e attrezzatura alle norme di Legge in materia antinfortunistica, sanitaria e di prevenzione degli incendi; in caso di difformità rilevata o da rilevarsi dal momento della prima ispezione da parte degli Enti a tale scopo preposti, il concedente si impegna alla regolarizzazione entro i termini di Legge.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini, il concessionario viene esonerato da ogni responsabilità civile e penale.

Ai fini di una corretta gestione dell'immobile e delle attività che vi sono assentite ai termini di legge il Concessionario dovrà rilasciare apposite dichiarazioni attestanti il rispetto della normativa di prevenzione incendi e del D. Lgs 626/94 per quanto di sua competenza.

Dette dichiarazioni, allegate alla presente Convenzione, vanno sotto la lettera e concernono:

1. – Dichiarazione circa l'osservanza dei disposti normativi in materia di esercizio delle attività.
2. - Dichiarazione circa le condizioni di esercizio della Sala Polivalente da 100 posti.
3. - Dichiarazione circa la garanzia di mantenimento della costante apertura delle porte delle camere.



Il concessionario, infine, attraverso la sottoscrizione della presente convenzione si impegna ad osservare e fare osservare in caso di emergenza, nel proprio piano di esodo da predisporre ai termini di legge, i flussi di esodo indicati nei rispettivi elaborati grafici depositati al Comando dei Vigili del Fuoco a corredo della richiesta della domanda di rilascio del Certificato di prevenzione incendi vigente.

Si precisa che i controlli e la manutenzione periodica previsti dalla normativa di tutti i presidi di prevenzione incendi posti a corredo della struttura (porte tagliafuoco, maniglioni antipánico, estintori, naspi, impianto di allarme, impianto di rilevazione incendi e quant'altro presente) sono posti a carico del Concessionario per tutta la durata del contratto.

A corredo di quanto sopra, sia nel rispetto del D. Lgs 626/94 e successive modifiche sia nel rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi, è fatto obbligo al Concessionario di produrre al momento della sottoscrizione della presente Convenzione copia conforme delle attestazioni rilasciate dagli organi competenti in merito alla frequentazione obbligatoria del/dei Corsi abilitanti all'esercizio dell'attività a cui lo Spedale del Bigallo è destinato (Albergo da 25 a 100 posti letto con attività correlate, ed assimilabili) rientrando detta attività in quelle a medio rischio.

Nell'intento di mantenere sempre efficiente la struttura e per ovviare a ritardi in caso di interventi con carattere d'urgenza (per es. per adeguamenti a normative entrate in vigore successivamente all'apertura della struttura) o programmati, segnalati dal concessionario o richiesti dal concedente si prevede la possibilità di accordarsi con il concessionario per l'anticipo delle somme necessarie agli interventi stessi.

In caso di accordo tra le parti detti lavori, dopo essere stati debitamente approvati ed appaltati dal Concedente secondo le modalità ed i termini di legge, verranno eseguiti a cura e spese dello stesso soggetto mentre il Concessionario ne anticiperà i costi. Detti costi, debitamente documentati, verranno rimborsati entro i normali tempi tecnici. Nessun interesse verrà corrisposto al concessionario per l'anticipo delle somme necessarie.

Eventuali chiusure straordinarie per lavori di manutenzione e/o ristrutturazione diversi da quelli già programmati definiti dall'art. 1 della presente convenzione saranno concordate tra le parti e, compatibilmente con obblighi di legge da osservare e motivi di urgenza non procrastinabili, eseguite nel periodo di chiusura stagionale dell'ostello.

Spetta al concessionario la manutenzione ordinaria della struttura per la parte concessa in gestione e delle attrezzature e degli oggetti presenti nell'inventario. La struttura deve essere riconsegnata nello stato in cui è stata ricevuta tenendo conto del normale deperimento d'uso.

Si precisa che tra le manutenzioni ordinarie poste a carico del Concessionario rientrano e sono obbligatorie quelle relative a:

- a) centrale termica
- b) presidi antincendio ((porte tagliafuoco, maniglioni antipánico, estintori, naspi, impianto di allarme, impianto di rilevazione incendi, segnaletica e quant'altro presente).



Per tutte queste attrezzature dovrà essere garantito il perfetto stato di efficienza. Le stesse andranno sottoposte alle verifiche periodiche di controllo e agli interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali e le modalità di legge previste, ivi comprese le prescrizioni impartite dal Comando dei Vigili del Fuoco nel Certificato di Prevenzione Incendi.

A tale proposito il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare a propria cura e spese l'apposito Registro relativo a detti controlli, la cui custodia permanente è prevista all'interno dell'immobile dato in gestione in luogo opportunamente segnalato.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla manutenzione ordinaria dei locali restaurati e delle attrezzature di cui è dotata la struttura. L'immobile dovrà essere tenuto pulito ed ordinato: a garanzia di questo adempimento l'Amministrazione effettuerà ispezioni periodiche a sorpresa ed in caso di non rispondenza ai livelli richiesti applicherà una sanzione di €. 500,00 da recuperare sulla polizza fidejussoria.

Al concessionario è fatto divieto di subappaltare i servizi stabiliti nell'oggetto della concessione, fatto salvo per forme di collaborazione e/o convenzione con altre ditte per la fornitura di quei servizi indispensabili di cui la struttura di cui trattasi non detiene ancora adeguata organizzazione, nonché per l'approntamento e il supporto delle manifestazioni di particolare rilevanza e impegno da svolgersi nella struttura. Per quanto attiene all'area denominata orto giardino monumentale oggetto di studio per un recupero e riuso che ne valorizzi l'impianto antico e le specie botaniche, il concessionario si impegna a mantenere il resede in ordine e pulito oltre che a manutere e gestire l'orto medioevale restaurato.

Spetta al concessionario l'assicurazione di RC nei confronti di danni subiti dagli ospiti e dai dipendenti, le spese contrattuali e ogni spesa e obbligazione inerente all'espletamento del servizio nei confronti dei fornitori e del personale dipendente (senza possibilità di rivalsa da parte loro nei confronti del concedente), oneri e imposte di Legge.

Qualsiasi modifica e/o miglioria alla struttura deve essere approvata dal concedente, in caso contrario il concessionario si impegna a ripristinare a sue spese le condizioni originali.

Anche nel caso di migliorie apportate, se non debitamente autorizzate oltre che richieste per iscritto dal concedente, nulla è dovuto al concessionario per le relative spese sostenute.

Inoltre il concessionario può rendere disponibile tutta la struttura o parte di essa, nei limiti della disponibilità e senza recare disagio o danno agli eventuali ospiti presenti o già prenotati, all'utilizzo temporaneo e straordinario su richiesta del concedente o di altre autorità preposte in caso di calamità naturali quali terremoti, inondazioni ecc o emergenze, quali ospitalità temporanea a profughi o soggetti in difficoltà per motivi di carattere assistenziale, previo pagamento dell'ospitalità concessa.

Il concessionario si impegna a restituire nelle condizioni d'uso, o a rifonderne il valore attuale stimato delle attrezzature e altri oggetti di proprietà del concedente.

In caso di rinuncia a continuare la gestione della struttura, è fatto d'obbligo al concessionario il pagamento di una penale nella misura di €. 100 giornalieri e di garantire i



diritti contrattuali acquisiti dalle prenotazioni già in essere, nonché qualsiasi onere materiale e d'immagine derivante dalla sospensione dei servizi, salvo per il concedente la possibilità di trovare alle stesse o a migliori condizioni un altro concessionario che offra le stesse garanzie professionali e si impegni ad arrivare alla fine della gestione precedente. In ogni caso verranno meno per il concessionario che interrompe la convenzione i diritti di cui dell'art. 11, ultimo comma.

Il concessionario si impegna a non ostacolare qualsiasi ispezione o sopralluogo da parte di personale incaricato dal concedente, che potrà venire anche senza preavviso con lo scopo di verificare lo stato dell'immobile, il rispetto degli obblighi contrattuali e la qualità dei servizi offerti, nonché a seguito di lamentele o denunce da parte degli ospiti.

Il concessionario si impegna a fare una relazione dettagliata entro il 31 dicembre di ogni anno solare che contenga tutte le informazioni sui flussi turistici, un resoconto sugli eventuali investimenti effettuati, sulle iniziative realizzate, sulle spese promozionali, e che contenga un piano di marketing per la stagione a venire.

ART. 11

Obblighi del concedente

A carico del concedente sono la manutenzione straordinaria e ogni eventuale adeguamento alle normative e l'assicurazione incendio e responsabilità civile verso terzi per la proprietà dell'immobile.

Allo scadere della convenzione, in caso di non rinnovo della stessa, il concedente a suo insindacabile giudizio potrà impegnarsi a:

- acquistare o a far acquistare dal nuovo gestore, le attrezzature, la mobilia e gli oggetti di proprietà del concessionario che questi non intenda riutilizzare e comunque strettamente pertinenti all'erogazione dei servizi, commisurandone il valore al loro stato d'uso.

In tal caso i beni mobili oggetto di trasferimento al Concedente dovranno rispondere ai requisiti di legge in vigore al momento della cessione, in termini di sicurezza, prevenzione incendi, ed ogni altra norma applicabile.

A tal fine il Concessionario dovrà produrre idonea documentazione atta a comprovarne la rispondenza (fatture di acquisto, certificazioni, immatricolazioni, omologazioni, libretti d'uso e manutenzione, etc.), documentazione da porre a corredo di detti beni.

Inoltre il concedente si impegna alla scadenza della presente convenzione a far riconoscere al concessionario in essere dal nuovo gestore, sulla base del movimento turistico creato e delle prenotazioni attivate per l'anno 2020, una percentuale del 30% in contro valore degli ordini acquisiti e che effettivamente saranno trasferiti alla nuova gestione

ART. 12

Revoca della concessione



La presente concessione può essere revocata ipso facto dal concedente a suo insindacabile giudizio, qualora vengano accertate gravi inadempienze del concessionario, relativamente agli obblighi indicati nella presente convenzione, nonché ad ogni e qualsiasi inottemperanza rispetto al vigente quadro normativo che disciplina la materia igienico-sanitaria, la sicurezza di ospiti e dipendenti, le relazioni contrattuali con dipendenti e collaboratori, l'esercizio dell'attività ricettiva, l'uso improprio della struttura e qualsiasi altra inadempienza di legge.

ART. 13
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto ed esplicitato nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.

ART. 14
Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine al presente atto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Per il Comune _____.

Per la Ditta _____.



Comune di
Bagno a Ripoli Provincia di Firenze

**AREA 5 - Servizi istituzionali, Attività Culturali ed Economiche
Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Servizi di Rete**